



Traffico di perfezionamento - Divieti Import/Export
Contenzioso Doganale - Informazioni tariffarie
Servizi Intracomunitari e Consulenza Doganale
Cites

Analisi Dettagliata del Certificato EUR.1 e dei Requisiti di Origine Preferenziale

DISCLAIMER SULLA RIPRODUZIONE

Il contenuto di questo documento è protetto da copyright e costituisce proprietà esclusiva dell'autore/titolare dei diritti. È espressamente vietata la riproduzione, distribuzione, comunicazione, trasmissione o modifica, in tutto o in parte e con qualsiasi mezzo, senza il preventivo consenso scritto dell'autore. Ogni uso non autorizzato verrà perseguito secondo le normative vigenti in materia di proprietà intellettuale.

VERS 1.0 04.2025

1. Cos'è il Certificato EUR.1 e il suo Contesto?

Il certificato EUR.1 è un documento doganale formale che funge da prova dell'origine preferenziale delle merci negli scambi commerciali tra l'Unione Europea (UE) e una serie di Paesi terzi (Paesi partner). Questi Paesi sono quelli con cui l'UE ha negoziato e stipulato specifici Accordi di Libero Scambio (ALS) o altri accordi commerciali che prevedono un trattamento tariffario preferenziale reciproco. Esempi includono Paesi EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein), Paesi del Mediterraneo (Egitto, Tunisia, Marocco, Israele), Balcani Occidentali (Serbia, Albania, Macedonia del Nord), Messico, Cile, Ucraina, Georgia, Moldova, e molti altri. L'elenco esatto e le regole specifiche sono contenuti in ciascun accordo. ([ELENCO ACCORDI](#))

2. A Cosa Serve e Quali Sono i Vantaggi?

L'obiettivo primario dell'EUR.1 è permettere all'importatore nel Paese di destinazione convenzionato di beneficiare di un trattamento daziario di favore all'atto dell'importazione delle merci provenienti dall'UE. Questo trattamento consiste tipicamente in:

- Esenzione totale dai dazi doganali: La maggior parte degli accordi mira all'eliminazione completa dei dazi per le merci originarie.
- Applicazione di dazi ridotti (contingenti tariffari): In alcuni casi, per prodotti specifici, possono essere previsti dazi ridotti o esenzioni entro certi limiti quantitativi annuali (contingenti).

Vantaggi Concreti:

- Per l'importatore: Riduzione significativa dei costi di importazione, rendendo le merci UE più competitive.
- Per l'esportatore (Voi): Aumento della competitività dei propri prodotti sul mercato di destinazione, facilitando le vendite e

potenzialmente rafforzando la relazione commerciale con il cliente che beneficia dello sgravio daziario.

3. Requisito Fondamentale: L'Origine Preferenziale

La condizione imprescindibile, il cuore della questione, è che le merci oggetto della spedizione e per le quali si richiede l'EUR.1 devono possedere l'origine preferenziale dell'Unione Europea, conformemente alle regole di origine stabilite nel protocollo sull'origine allegato allo specifico accordo commerciale con il Paese di destinazione.

È cruciale distinguere l'origine *preferenziale* (che dà diritto ai benefici daziari degli accordi) dall'origine *non preferenziale* (o "Made in", usata per statistiche, etichettatura, misure di politica commerciale generiche, che segue regole diverse e non dà accesso ai benefici degli accordi).

4. Come si Determina l'Origine Preferenziale? Le Caratteristiche Richieste alla Merce

Le regole contenute nei protocolli degli accordi stabiliscono i criteri per cui una merce può essere considerata "originaria" dell'UE (o del Paese partner, in caso di importazione nell'UE). Esistono due categorie principali di merci originarie:

A) Merci "Interamente Ottenute" nell'UE:

Sono prodotti che derivano interamente dal territorio dell'UE, senza l'apporto di materiali importati da Paesi terzi (non partner dell'accordo). Gli accordi elencano esaustivamente cosa si intende per "interamente ottenuto". Esempi tipici includono:

- * Prodotti minerali estratti dal suolo o dal fondo marino dell'UE.
- * Prodotti del regno vegetale raccolti nell'UE (frutta, verdura, cereali coltivati nell'UE).
- * Animali vivi nati e allevati nell'UE.

- * Prodotti provenienti da animali vivi allevati nell'UE (latte, uova, lana).
- * Prodotti della caccia e della pesca praticate nell'UE.
- * Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali dell'UE da navi battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolate nell'UE.
- * Merci ottenute a bordo di navi-officina dell'UE esclusivamente da prodotti della pesca marittima sopra menzionati.
- * Rifiuti e scarti derivanti da operazioni manifatturiere condotte nell'UE, o articoli usati raccolti nell'UE, idonei solo al recupero di materie prime.
- * Merci ottenute nell'UE esclusivamente a partire dai prodotti sopra elencati.

B) Merci "Sufficientemente Lavorate o Trasformate" nell'UE:

Questa è la categoria più rilevante per i prodotti industriali e trasformati. Riguarda le merci prodotte nell'UE utilizzando anche materiali non originari (cioè importati da Paesi terzi diversi dal partner dell'accordo, o di origine sconosciuta). Affinché il prodotto finito acquisisca l'origine preferenziale UE, i materiali non originari utilizzati devono subire una lavorazione o trasformazione considerata "sufficiente".

Cosa costituisce una lavorazione "sufficiente" è definito dalle Regole di Lista, presenti nel protocollo sull'origine di ciascun accordo. Queste regole sono specifiche per ogni prodotto, identificato tramite il suo codice del Sistema Armonizzato (SA o HS Code - le prime 4 o 6 cifre). Le tipologie principali di regole di lista sono:

- * ****Cambio di Classificazione Tariffaria (CTH - Change of Tariff Heading):****
La regola più comune. Richiede che il prodotto finito sia classificato in una voce doganale (prime 4 cifre del SA) o sottovoce doganale (prime 6 cifre del SA) diversa da quella di ***tutti*** i materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione. A volte il cambio richiesto è a livello di Capitolo (prime

2 cifre - CC) o Sottovoce (CTSH). *Esempio: Produrre mobili (voce 9403) utilizzando legno importato (voce 4407) soddisfa generalmente una regola di cambio di voce.*

* **Regola del Valore Aggiunto (Ad Valorem %):** Stabilisce un limite massimo al valore dei materiali non originari utilizzabili, espresso come percentuale del prezzo franco fabbrica (Ex-Works) del prodotto finito. Oppure, talvolta, richiede un contenuto minimo di valore "regionale" (originario). *Esempio: Il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.* Il calcolo corretto del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari è essenziale.

* **Specifiche Lavorazioni Tecnologiche o Manifatturiere:** Per alcuni prodotti (es. tessili, chimici), la regola può richiedere l'esecuzione di specifiche operazioni produttive nel territorio UE. *Esempio: Per i prodotti tessili, regole come "fabbricazione a partire da filati" o "tessitura accompagnata da tintura o stampa"; per i chimici, "reazione chimica".*

* **Combinazione di Regole:** Spesso le regole di lista combinano questi criteri (es. cambio di voce E/O regola del valore).

Concetti Correlati Importanti:

- **Lavorazioni Insufficienti:** Gli accordi elencano anche una serie di operazioni considerate sempre insufficienti a conferire l'origine, anche se la regola di lista (es. cambio di voce) fosse formalmente soddisfatta. Queste includono: manipolazioni per conservazione durante trasporto/magazzinaggio, divisione/riunione di colli, lavatura, pulitura, stiratura, verniciatura, lucidatura, selezione, classificazione, etichettatura, imballaggio semplice, semplice miscelazione di prodotti, semplice assemblaggio di parti per costituire un prodotto completo, macellazione di animali.

- Regola della Tolleranza (De Minimis): Permette di utilizzare una piccola quantità di materiali non originari che *non* soddisfano la regola di lista specifica (es. non cambiano voce tariffaria quando richiesto), a condizione che il loro valore totale non superi una certa percentuale (solitamente il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito). Questa tolleranza non si applica sempre (es. spesso esclusa per i tessili al Capitolo 50-63 SA) e non può essere usata per superare eventuali limiti percentuali massimi di materiali non originari stabiliti dalla regola di lista stessa.
- Cumulo dell'Origine: Molti accordi prevedono meccanismi di "cumulo". Questo permette di considerare come "originari UE" i materiali che sono originari del Paese partner dell'accordo (cumulo bilaterale) o, in alcuni contesti (es. area Pan-Euro-Mediterranea - PEM), anche di altri Paesi partecipanti a una rete di accordi (cumulo diagonale o pan-euro-mediterraneo). Il cumulo facilita il raggiungimento dell'origine preferenziale per prodotti realizzati con catene di approvvigionamento integrate tra i Paesi partner. Richiede prove d'origine appropriate (EUR.1 o dichiarazioni su fattura) per i materiali oggetto di cumulo.
- Principio di Territorialità: Salvo eccezioni specifiche (come il cumulo), tutte le lavorazioni necessarie per conferire l'origine preferenziale devono essere eseguite senza interruzione nel territorio dell'Unione Europea.

5. Responsabilità dell'Esportatore e Documentazione

È fondamentale sottolineare che l'esportatore è il principale responsabile della correttezza della dichiarazione di origine preferenziale su cui si basa la richiesta dell'EUR.1. Ciò implica:

* Conoscere le regole di origine specifiche per il prodotto e il Paese di destinazione.

- * Verificare attentamente che la merce soddisfi tali regole.
- * Raccogliere e conservare tutta la documentazione probatoria necessaria a dimostrare l'origine dichiarata. Questa può includere:
- * Dichiarazioni di origine preferenziale dei propri fornitori UE (per materie prime, semilavorati o componenti acquistati nell'UE).
- * Distinte base dettagliate.
- * Schede di lavorazione e descrizione del processo produttivo.
- * Calcoli del valore (prezzo franco fabbrica, valore dei materiali non originari).
- * Fatture di acquisto dei materiali non originari.
- * Le autorità doganali possono effettuare controlli a posteriori, anche dopo l'esportazione, richiedendo tale documentazione.

6. Procedura di Emissione

L'EUR.1 viene richiesto dall'esportatore (o da un suo rappresentante doganale autorizzato) compilando un apposito formulario e presentandolo all'ufficio doganale competente per l'esportazione. La dogana, dopo aver verificato la richiesta e, se necessario, la documentazione probatoria, appone il proprio visto sul certificato, rendendolo valido. In alternativa, per esportatori frequenti e affidabili, esiste la procedura semplificata di "esportatore autorizzato", che permette di attestare l'origine direttamente su fattura (o altro documento commerciale) senza richiedere l'EUR.1 per ogni spedizione (sopra o sotto una certa soglia di valore, a seconda dell'accordo).